



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 marzo 2011 (09.03)
(OR. fr)**

**7179/1/11
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0098 (COD)**

**CODEC 334
FRONT 27
CIREFI 2
COMIX 129**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 11966/09 FRONT 59 CIREFI 21 CODEC 968 COMIX 575

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

1. L'8 luglio 2009, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, fondata sull'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta deve essere adottata sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 74 del TFUE^{2 3 4}.

¹ Doc. 11966/09.

² Il Regno Unito partecipa al presente regolamento, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, e conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

³ L'Irlanda partecipa al presente regolamento, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, e conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

⁴ Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen, la Danimarca decide, conformemente all'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa al presente regolamento, se recepirlo o meno nel proprio diritto interno.

2. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
3. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 14 dicembre 2010, adottando un emendamento alla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con l'astensione delle delegazioni irlandese e del Regno Unito, il regolamento che figura nel documento PE-CONS 68/10;
 - decidere di iscrivere a verbale di tale sessione le dichiarazioni che figurano nell'addendum alla presente nota.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 17747/10.